



Dott. Mauro Cavicchini

Consulente di urbanistica e di edilizia
Via San Vitale n. 43
27010 – Siziano (Pavia)

Tel. 338 - 3010336

e-mail: m.cavicchini@alice.it

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE: UN'ALTRA MODIFICA DELL'ART. 338

di

Mauro Cavicchini

La legge finanziaria 2026 (legge 30 dicembre 2025 n. 199) ha recepito all'art. 1 comma 911 la modifica dell'art. 338 del R. D. n. 1265/1934 - Testo unico delle leggi sanitarie, che disciplina le fasce di rispetto cimiteriale, oggetto della proposta di legge al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, approvata dal Consiglio regionale del Piemonte il 9 settembre 2025.

L'art. 1 comma 911, a distanza di quindici anni dall'ultima modifica del 2010, aggiunge all'art. 338 un comma successivo al quinto (dovrebbe diventare il *5-bis*), che recita come segue:

“All'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

- a) alle previsioni urbanistiche vigenti negli strumenti urbanistici alla data del 18 agosto 2002;
- b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
- c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzarsi, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale.”

Il nuovo comma, dunque, non consente, come l'attuale quinto comma, di ridurre l'ampiezza della fascia di rispetto, ma permette di realizzare dentro la fascia di rispetto (che rimane tale), comunque a distanza non inferiore a 50 metri dall'impianto cimiteriale, previa deliberazione del Consiglio comunale e previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, gli interventi che sono elencati alle lettere a), b) e c).

I contenuti delle lettere a), b) e c) sono discretamente chiari (si vedrà poi nella applicazione se è proprio così), anche se la lettera a) può generare in realtà qualche perplessità, poiché consente di “resuscitare” interventi connessi a previsioni urbanistiche vigenti alla data del 18 agosto 2002, cioè alla data di entrata in vigore delle modifiche all'art. 338 disposte a suo tempo dall'art. 28 comma 1 della legge n. 166/2002. Ovviamente, questo è il punto, anche se quelle previsioni urbanistiche non sono più vigenti da tanto tempo. La logica e la finalità della norma -a cosa serve effettivamente- sono, in questi termini, poco comprensibili (almeno a me), ma, d'altra parte, non può essere diversamente, in quanto il comma aggiunto all'art. 338 definisce in tutta evidenza una procedura “speciale” che non ha bisogno, quanto agli interventi che approva, di trovare legittimazione negli strumenti urbanistici vigenti, che può essere attivata in qualsiasi momento indipendentemente dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e che, tanto meno, non è subordinata a una variante urbanistica. E ciò vale per la lettera a) come per le lettere b) e c).



Dott. Mauro Cavicchini

Consulente di urbanistica e di edilizia
Via San Vitale n. 43
27010 – Siziano (Pavia)

Tel. 338 - 3010336

e-mail: m.cavicchini@alice.it

E' pacifico che l'art. 338, nella sua formulazione conseguente all'ultima modifica, è direttamente e immediatamente applicabile senza nessun atto di recepimento o adempimento di nessun tipo.

Rimane ferma la disposizione del comma quinto dell'art. 338 che consente al Consiglio comunale, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, di ridurre l'ampiezza della fascia di rispetto per dare esecuzione a un'opera pubblica o a un intervento urbanistico anche con ampliamento di edifici esistenti o costruzione di nuovi edifici, o alla realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

E rimane altresì fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 338, in base al quale in fascia di rispetto sono ammessi per gli edifici esistenti “interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” (da intendere sostituito dall'art. 3 del DPR n. 380/2001 – Testo unico dell'edilizia, che è oggi la norma che definisce gli interventi edilizi).